

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08429/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8429 del 2019, proposto da

Cinzia Mariarosaria Milano, Simone Rizzo Zangali, Olga Pennacchio, Elvio Izzo, Flavia Izzo, Michele Oliviero, Ada Carpentiere, Stefania Di Giuseppe, Costanza Fioravante, Jennifer Boi, Fabio Di Franco, Alessandra Odone, Rosaria Leo, Benedetta Barone, Alice Giannetto, Carlo La Fauci, Giuseppina Taiello, Giuseppina Tata, Manuela Umbro, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università' degli Studi Pisa, Università' degli Studi L'Aquila, Università' della Calabria, Università' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università' degli Studi Roma Tre, Università' degli Studi Milano Bicocca, Università' degli Studi Siena, Università' degli Studi della Basilicata - Potenza, Università' degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Claudia Paduano, Gerardo Fava, Tecla Grandolini, Valentina Falanca non costituiti in giudizio;

Universita' degli Studi di Enna Kore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1) delle graduatorie pubblicate sui siti delle Università in atti, contenenti l'elenco degli ammessi alla prova scritta e alla successiva prova orale della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Classe di concorso Secondaria di I grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla i nominativi delle parti ricorrenti.2) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019);3) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019;4) dei verbali - non conosciuti di tutte le Commissioni di concorso nella parte in cui si escludono parte ricorrente dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;5) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi di parte ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato a parte ricorrente.6) del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2019 n. 118 riguardante Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado per

l'a.a. 2018-2019, nella parte in cui tale decreto ha autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata TABELLA A, anch'essa impugnata;7) dei pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università della Regione Sicilia e di tutte le altre Regioni, dal contenuto ignoto in quanto non pubblicato;8) dei bandi di Ateneo nella parte in cui quantificano i posti poi concretamente banditi per le immatricolazioni ai percorsi di formazione per conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;9) dei provvedimenti, con contenuto ignoto in quanto non pubblicati, con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021.per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per le classi di concorso di interesse, indicate in tabella, e al D.M. n. 92 del 08.02.2019;per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per le classi di concorso di interesse, indicate in tabella, e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Enna Kore e di

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Pisa e di Università degli Studi L'Aquila e di Università della Calabria e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Roma Tre e di Università degli Studi Milano Bicocca e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università degli Studi Catania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che con istanza del 23 ottobre 2019 parte ricorrente ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di notifica per pubblici proclami del presente ricorso;
- che è necessario effettuare la notifica per pubblici proclami anche sui siti delle singole Università resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone la notifica per pubblici proclami anche sui siti delle singole delle Università resistenti con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019, nell'ulteriore termine di 30 giorni.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO